



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga,
nel procedimento iscritto al n. 1734/2018 R.G. vertente

TRA

CARDILLO CARMELO, segretario e legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliati in Messina, presso lo studio dell'avv. Gaetano
Sorbello che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv.
Salvatore Sorbello per procura a margine del ricorso

RICORRENTE

CONTRO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. SEGUENZA", in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, dott.ssa Letteria Leonardi, che la rappresenta e
difende ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliata in Messina, presso il
Liceo Scientifico "G. Seguenza"

RESISTENTE

sciogliendo la riserva assunta all'udienza feriale del 23 agosto 2018, ha
pronunziato il seguente

D E C R E T O

pronunziando sul ricorso ex art. 28 St. Lav. proposto da Cardillo Carmelo,
segretario e rappresentante legale della CISL Scuola;
letta la memoria di costituzione del Liceo Scientifico "G. Seguenza";
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
sentiti i procuratori delle parti che hanno discusso oralmente la causa;

OSSERVA



Cardillo Carmelo, segretario e rappresentante legale della CISL Scuola esponeva:

- la Cisl Scuola Messina, con nota prot. 30 del 6 marzo 2018, inviata a mezzo PEC in pari data, al dirigente scolastico del Liceo Scientifico G. Seguenza, aveva indetto un'assemblea sindacale di tutto il personale docente ed ATA per il giorno 13.03.2018, dalle ore 11:30 alle ore 13:30, avente ad oggetto il seguente ordine del giorno: "pensioni: requisiti – estratto conto contributivo, termini di prescrizione per l'omessa contribuzione da parte dei datori pubblici (circolari INPS n. 94 e 169/2017); dimensionamento – razionalizzazione rete scolastica; elezione RSU";
- la richiesta di assemblea sindacale era stata proposta nei modi e nei termini previsti dal CCNQ 7 agosto 1998, e dall' art. 8 del CCNL – Comparto scuola vigente, sottoscritto in data 29 novembre 2007;
- il dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale G. Seguenza aveva riscontrato la nota suindicata soltanto il giorno precedente la data fissata per lo svolgimento dell'assemblea (nota prot. n. 1903/A26 del 12 marzo 2018) in dispregio della disposizione prevista dal comma 3, art. 2, della parte II del citato CCNQ del 7 agosto 1998, che così recita: *"eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici"*;
- il comportamento omissivo del Dirigente del Liceo Scientifico resistente aveva arrecato un grave ed irreparabile danno alla Cisl Scuola, che non aveva potuto raccogliere, nell'apposita assemblea indetta per il 13 marzo 2018, il minimo delle firme richieste per la presentazione della propria lista per il rinnovo della RSU di istituto, il cui termine di scadenza era previsto per il 13 marzo 2018;
- la Cisl Scuola aveva comunque presentato via PEC la lista che, però, era priva delle necessarie quattro firme dei sottoscrittori, numero minimo



determinato secondo la prescrizione di cui all'art. 4, comma 2, della parte II del CCNQ del 7.08.1998;

- la lista dei candidati era stata sottoscritta da tre lavoratori, mentre ne servivano quattro.

Tutto ciò premesso, rilevava che il comportamento omissivo, posto in essere volutamente dal Dirigente Scolastico del Liceo resistente, che costituiva condotta antisindacale, era un atto di ritorsione nei suoi confronti, per aver partecipato ad una trasmissione televisiva, durante la quale aveva avuto uno scontro verbale con la dott.ssa Leonardi Letteria, che aveva assunto una posizione diametralmente opposta a quella da lui assunta. Evidenziava che l'assemblea sindacale sarebbe servita a rendere edotti i partecipanti sui diritti loro spettanti, in virtù della normativa vigente, informandoli anche sul dimensionamento / razionalizzazione della rete scolastica. Rilevava che controparte non aveva rispettato il termine di quarantotto ore prima ed aveva espresso una motivazione pretestuosa. Evidenziava che da dichiarazioni assunte sembrava che lo svolgimento dell'attività scolastica fosse stato regolare nella giornata del 13 marzo 2018. Rilevava che il diritto di assemblea, oltre ad essere regolato dall'art 20 dello statuto dei lavoratori (applicabile alla P.A. in forza dell'art. 42, D. lgs 165/2001), era disciplinato nelle sue modalità realizzative dall'art. 8 CCNL Comparto scuola che, fra l'altro, stabiliva il diritto dei dipendenti a dieci ore di assemblea in ciascun anno scolastico, prevedeva che la convocazione dell'assemblea venisse resa nota almeno sei giorni prima con comunicazione scritta, imponeva al dirigente scolastico l'onere di dare avviso dell'assemblea mediante circolare interna. Riferiva che il dirigente scolastico, anziché porre in essere quelle attività (avviso con circolare interna, indicazione dei locali idonei) indicate dalla norma contrattuale ed indispensabile al fine di consentire la realizzazione del diritto, aveva manifestato dapprima inerzia rispetto alla richiesta di convocazione e poi rifiuto, adducendo una motivazione pretestuosa. Evidenziava che il comportamento del Dirigente Scolastico, prof. L. Leonardi, costituiva condotta antisindacale, atteso che



l'impedimento all'esercizio delle prerogative sindacali impediva all'organizzazione sindacale ricorrente di svolgere la sua funzione tipica di proselitismo e sensibilizzazione dei lavoratori ed illegittimamente comprimere il libero esercizio dell'attività sindacale. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il carattere antisindacale della condotta della convenuta prof. Leonardi Letteria, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico G. Seguenza, consistente nell'impedimento allo svolgimento dell'assemblea sindacale richiesta per il giorno 13 marzo 2018. Chiedeva, poi, che venisse ordinato a parte resistente di consentire lo svolgimento delle assemblee sindacali nel rispetto di quanto previsto dall'art 8 CCNL Comparto scuola e che venisse disposta l'affissione del decreto che emesso ai sensi dell'art. 28, nella bacheca dell'istituto del Liceo Scientifico G. Seguenza in luogo accessibile a tutti i lavoratori, con vittoria di spese e compensi.

Il Liceo scientifico statale "G. Seguenza", costituendosi in giudizio richiamava l'art. 8 del CCNL Comparto scuola prevedeva l' "obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali", il Cardillo invece aveva ommesso di concordare la data, mentre se fosse stata data l'informazione sul giorno dell'assemblea, sarebbe stato immediatamente comunicata al segretario l'impossibilità di tenere l'Assemblea in quella giornata perché dal 6 marzo 2018 al 14 marzo 2018 il corpo docente e il personale ATA sarebbe stato impegnato ad assistere gli studenti nello svolgimento dei test finali del Corso per il conseguimento dell'attestato relativo alla Certificazione sulla Sicurezza nei posti di lavoro. Evidenziava di avere proposto al Cardillo di svolgere l'Assemblea in un'altra data ma il segretario Cisl non aveva dato indicazione al riguardo. Rilevava, poi, che nella giornata del 13 marzo 2018 il Cardillo era stato presente al Liceo Scientifico Seguenza ed aveva presentato regolare lista composta da un candidato e corredata dall'elenco dei quattro sottoscrittori, divenuti tre per il ritiro di uno e che tale lista era stata accettata dalla Commissione elettorale del Liceo in quanto regolarmente presentata. Contestava, poi, che la condotta tenuta fosse



stata ritorsiva. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.

Per quanto riguarda il merito della controversia, va rilevato che parte ricorrente agisce in giudizio affinché venga dichiarato il carattere antisindacale della condotta tenuta dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico G. Seguenza, Leonardi Letteria, consistente nell'impedimento allo svolgimento dell'assemblea sindacale richiesta per il giorno 13 marzo 2018 e venga ordinato a parte resistente di consentire lo svolgimento delle assemblee sindacali nel rispetto di quanto previsto dall'art 8 CCNL Comparto scuola.

Al fine di risolvere la controversia in esame occorre richiamare la normativa in materia.

Al riguardo, l'art. 8 del CCNL Comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, prevede che *"1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Negli istituti di*



educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all'art. 6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o, nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali, assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola



dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. 13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali”.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, CCNQ 7 agosto 1998 “La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici”.

Nel caso di specie, va rilevato che parte ricorrente lamenta, innanzitutto, il mancato svolgimento dell'Assemblea in data 13 marzo 2018 presso il liceo scientifico statale “G. Seguenza”.



Al riguardo parte resistente ha prodotto comunicazione prot. n. 1903/A26 del 12 marzo 2018, indirizzata al ricorrente, trasmessa via mail nella stessa data, in cui si fa presente l'impossibilità di accogliere l'istanza relativa allo svolgimento di assemblea sindacale in data 13 marzo 2018 in quanto *“nella medesima data..saranno in corso di effettuazione, da parte degli studenti, i test di verifica per il conseguimento dell'attestato relativo alla certificazione sulla sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Dette prove sono indifferibili e improcrastinabili, secondo le indicazioni dell'Ente certificatore, pena la chiusura della piattaforma informatica, in base ad un calendario anticipatamente predisposto , che prevede lo svolgimento di tali test dal 6 marzo al 14 marzo c.a., per tutte le classi del Triennio. In tale data anche i docenti saranno impegnati nella vigilanza degli studenti, coinvolti nello svolgimento dei test di verifica, e pertanto gli stessi sarebbero impossibilitati ad aderire liberamente alla prevista Assemblea. Pertanto, si invita la S.S. a voler concordare, con la scrivente Dirigente, una diversa data per lo svolgimento dell'Assemblea sindacale, in modo tale da evitare eventuali ulteriori sovrapposizioni di orario e/o impegni del Personale scolastico, che possano loro precludere il diritto alla partecipazione all'Assemblea medesima”*.

Dalla suddetta comunicazione emerge, dunque, che il Dirigente scolastico non ha consentito lo svolgimento dell'Assemblea in data 13 marzo 2018 perché in quella data i docenti erano impegnati in una attività già fissata. Emerge, poi, che il Dirigente scolastico ha invitato il ricorrente a indicare una diversa data per lo svolgimento dell'Assemblea sindacale ma in atti non c'è documentazione relativa alla richiesta di indizione di un'ulteriore assemblea da parte del ricorrente.

Tuttavia, va rilevato che non risulta rispettato da parte del Dirigente scolastico il termine di quarantotto ore previsto dall'art. 2, comma 3, del CCNQ citato e parte ricorrente lamenta che il comportamento omissivo del Dirigente del Liceo Scientifico resistente ha arrecato un grave ed irreparabile danno alla Cisl



Scuola, che non ha potuto raccogliere il minimo delle firme richieste per la presentazione della propria lista per il rinnovo della RSU di istituto.

In realtà, parte resistente ha provato – con documentazione non specificamente contestata da parte resistente - che l'organizzazione sindacale ricorrente è riuscita, comunque, a presentare la lista VII CISL FSUR per le elezioni RSU Comparto Scuola a.s. 2017/2018, ma la candidata non è stata eletta (v. all. 4 di parte resistente).

Al riguardo, va rilevato che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, *“requisito essenziale dell'azione di repressione della condotta antisindacale, di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, è l'attualità di tale condotta o il perdurare dei suoi effetti. Tale requisito - sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica della suddetta norma, anche alla luce di quanto previsto in ordine alla legittimazione attiva in capo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, riconosciuta nell'interesse al ripristino nell'azienda dei diritti sindacali, nella completa autonomia rispetto alle azioni proponibili dai singoli lavoratori, e restando invece irrilevante la tendenza del procedimento all'emanazione di pronunce costitutive o di mero accertamento - deve intendersi nel senso che, da un lato, il mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina di per sé l'inammissibilità in presenza della permanenza degli effetti lesivi, e, dall'altro, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale. L'accertamento in ordine alla attualità della condotta antisindacale e alla permanenza dei suoi effetti costituisce un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici o giuridici”* (Cass. Civ., Sez. L, 6



giugno 2005 n. 11741). Inoltre, *“l'attualità della condotta antisindacale, che costituisce presupposto necessario per l'esperibilità dell'azione ex art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, in quanto diretta ad una pronunzia costitutiva e non di mero accertamento, non è esclusa dall'esaurirsi della singola azione sindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di questi risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale”* (Cass. civ., Sez. L, 2 giugno 1998 n. 5422).

In ragione di quanto esposto, a giudizio di questo decidente non può ritenersi impedito in generale da parte del Liceo scientifico statale “G. Seguenza” lo svolgimento delle Assemblee sindacali in quanto, come evidenziato in precedenza, il ricorrente era stato invitato da parte resistente ad indicare un'altra data per lo svolgimento dell'assemblea.

Non sembra, poi, che dal mancato svolgimento dell'assemblea del 13 febbraio 2018 siano derivati effetti durevoli nel tempo in quanto parte ricorrente è riuscita comunque a presentare la lista per le elezioni RSU Comparto scuola.

Non risulta, inoltre, provato in giudizio il carattere ritorsivo della condotta del Dirigente scolastico resistente.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo *ex d.m.* 10 marzo 2014, n. 55 con riduzione del venti per cento del compenso nei confronti dell'Amministrazione scolastica resistente, costituita a mezzo di propri funzionari *ex art. 417 bis c.p.c.*, come previsto dall'*art. 152 bis disp. att. c.p.c.*.

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando sul ricorso *ex art. 28 St. Lav.* proposto da Cardillo Carmelo, segretario e rappresentante legale della CISL Scuola depositato in data 27 marzo 2018 nei confronti del Liceo Scientifico Statale



“G. Seguenza”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, intesi i procuratori delle parti, così provvede:

- rigetta il ricorso.
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che si liquidano in € 876,00 oltre Iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.

Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.

Messina, 20 settembre 2018

Il Giudice del Lavoro

Rosa Bonanzinga

